

Informativa alla clientela ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Regolamento concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie

Gentile Cliente, Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., (di seguito la “**Banca**”) desidera informarla che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 5-bis del D.lgs. n. 179/2007, ha aderito all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito “**ACF**”), istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'ACF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivo a partire dal 9 gennaio 2017 presso la Consob, che ne ha definito la regolamentazione e ne supporta l'operatività.

Possono essere sottoposte all'ACF le controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II TUF (ossia nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio), nonché degli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 1286/2014 e dalle relative disposizioni attuative (ossia relativi alle informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013 (controversie concernenti i contratti di vendita o di servizi on-line stipulati tra un professionista ed un consumatore residenti nell'Unione Europea).

Possono rivolgersi all'ACF solamente gli investitori diversi dalle controparti qualificate e dai clienti professionali, come definiti dal TUF.

L'ACF può conoscere, ancorché in via incidentale e ove necessario ai fini di decidere sulle richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale

Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro comunque superiori ad euro 500.000,00.

In caso di domande risarcitorie, l'ACF riconosce all'investitore solo i danni che sono conseguenza immediata e diretta della violazione da parte della Banca degli obblighi di cui sopra, con esclusione dei danni non patrimoniali.

L'ACF conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

L'accesso all'ACF è del tutto gratuito per l'investitore e sono previsti termini ridotti per giungere a una decisione.

Il ricorso può essere proposto dall'investitore, personalmente o tramite un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero un procuratore, quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

- non siano pendenti altre procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità o l'adozione del provvedimento di mediazione;
- sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca e lo stesso non sia stato accolto, in tutto o in parte, dalla Banca oppure siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione senza che la Banca abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni;
- l'ACF non si sia già pronunciato con decisione di merito;
- non vi sia una decisione di merito, anche passata in giudicato, assunta all'esito di un procedimento giurisdizionale o una decisione di merito assunta all'esito di un procedimento arbitrale.

Più soggetti possono presentare il ricorso congiuntamente solo se titolari del medesimo rapporto controverso.

La presentazione del ricorso avviene online, attraverso il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it), seguendo la relativa procedura guidata.

Il diritto riconosciuto all'investitore di ricorrere all'ACF è irrinunciabile ed è sempre esercitabile anche nell'ipotesi in cui siano presenti nei contratti clausole che consentano di devolvere la controversia ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale.

La decisione dell'ACF non è vincolante per l'investitore, che mantiene inalterato il diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per maggiori dettagli, La invitiamo a consultare la "Guida pratica sull'Arbitro per le Controversie Finanziarie" e le "Istruzioni Operative per i ricorsi avanti all'ACF" pubblicati nella sezione Reclami del sito internet della Banca e il sito internet dell'ACF (www.acf.consob.it).

CASSA CENTRALE BANCA
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.